



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2020-2021

Comunicato Ufficiale N°17 del 24/07/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

84) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VINCI ANTONIO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. SORA CALCIO (ORA A.S.D. SORA CALCIO 1907) PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL PREVIGENTE C.G.S., ORA TRASFUSO NELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL'ART.38 DELLE N.O.I.F. ED ALL'ART.33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SORA CALCIO (ORA A.S.D. SORA CALCIO 1907), PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL PREVIGENTE C.G.S., ORA TRASFUSO NELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.5 del 10/07/2020

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito di segnalazione circa l'utilizzo di tecnico non abilitato.

Svolte le indagini, secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, la A.S.D. Sora Calcio (oggi A.S.D. Sora Calcio 1907) si sarebbe avvalsa della collaborazione quale vice allenatore del sig. Luca Nardone in assenza di tesseramento, che comunque non sarebbe stato possibile ottenere stante l'irregolarità dei pagamenti delle quote di iscrizione annuali al Settore Tecnico.

Tale condotta sarebbe stata consentita o comunque non impedita dal Presidente della società, sig. Antonio Vinci.

Ritenute le condotte suindicate come disciplinarmente rilevanti, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Antonio Vinci, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S, in relazione all'art. 38, NOIF e all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico nonché la società A.S.D. Sora Calcio (oggi A.S.D. Sora Calcio 1907) a titolo di

responsabilità diretta e oggettiva.

All'udienza del 9 luglio 2020 erano presenti la Procura Federale, in persona dell'avv. Anna Maria De Santis nonché l'avv. Luigi Carvelli per la soc. A.S.D. Sora Calcio 1907, giusta procura speciale, mentre nessuno compariva per il sig. Antonio Vinci.

Preliminarmente, le parti danno atto di aver raggiunto accordo di patteggiamento con le seguenti sanzioni: ammenda di euro 300,00 come base, ridotta per il rito ad euro 200,00, a carico della società A.S.D. Sora Calcio 1907.

Il Tribunale, rilevato che la sanzione appare congrua e che non emergono altri elementi che possano portare al proscioglimento del deferito, applica le sanzioni concordate, provvedendo con separato dispositivo.

Relativamente alla posizione del sig. Antonio Vinci, la Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, ne chiede l'accoglimento con la richiesta dell'inibizione per 3 mesi.

Il Tribunale, valutati gli atti del fascicolo, ritiene il deferito responsabile delle violazioni regolarmente ascritte e, rilevato che la sanzione richiesta appare congrua

DELIBERA

Di applicare alla società A.S.D. Sora 1907 l'ammenda di euro 200,00, ai sensi dell'art.127 del C.G.S. nonché di comminare al sig. Vinci Antonio l'inibizione di mesi 3.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Aldo Goldoni

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 16 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CESARE COLETTA, ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

83) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO A SEGUITO DELLA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO PUBBLICATA SUL C.U. N.037/CFA 2019/2020.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°037/CFA (2019/2020), e relative motivazioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n°006/CFA, la Corte Federale d'Appello accoglieva il ricorso presentato dalla società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo avverso le sanzioni della penalizzazione in classifica di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2019/2020 e l'ammenda di euro 100,00, inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., con delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata sul Comunicato Ufficiale n°445 TFT del 31/05/2019, e annullava la decisione impugnata, rimettendo gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio per l'esame del merito.

All'udienza del 16.7.2020, per la nuova trattazione del caso, era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Maurizio Gentile nonché l'avv. Vincenzo Schiavone, delegato in rappresentanza della società deferita.

Preliminarmente le parti deducevano di aver raggiunto accordo ex art.127 del C.G.S., con la sanzione così determinata:

Sanzione base: A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021 ed ammenda di euro 150,00.

Sanzione finale: A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, penalizzazione di punti 1 da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021 ed ammenda di euro 100,00.

Il Tribunale, rilevato che la sanzione appare congrua e che non emergono altri elementi che possano portare al proscioglimento del deferito, applica le sanzioni concordate, provvedendo con separato dispositivo.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di applicare alla società A.S.D. Nuovo Latina Isonzo, ai sensi dell'art.127 C.G.S., la sanzione dell'ammenda di euro 100,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2020/2021.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

97) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CAFARELLI ALDO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.3/B DEL C.U. N.1 DEL 9/07/2019 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA – SGS E DELLA SOCIETÀ A.S.D. FC MASSIMINA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

Letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto "Condotta del sig. Aldo Cafarelli, dirigente della società A.S.D. FC Massimina, nella stagione sportiva 2019/2020, i quali avrebbero consentito che il calciatore Marco Giudici disputasse nelle fila del Massimina, la gara Massimina – Club Olimpia Romano del 02/11/2019, valevole per il Campionato U16 Provinciale, Girone B, senza averne il titolo perché in età non consentita dal regolamento di detto campionato.

Vista la comunicazione di conclusioni indagini, che veniva ritualmente notificata in data 06/03/2020 al sig. Cafarelli ed alla società FC Massimina, a titolo di responsabilità oggettiva, al fine di permettere di presentare memorie difensive.

In tale sede nessuno ha presentato memorie difensive.

Considerato, altresì, che l'indagine espletata dalla Procura Federale ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti, provati per tabulas dalla lista di gara della società.

Per tutto quanto sopra riportato, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale il Sig. Aldo Cafarelli, dirigente della società FC Massimina, e la stessa società ASD FC Massimina.

All'udienza del 16.07.2020 era presente la Procura Federale ed il sig. Cafarelli in persona, nessuno invece si presentava per la società FC Massimina.

Il Cafarelli, costituitosi davanti al Tribunale Federale, faceva rilevare che a seguito del lockdown a causa della pandemia di Covid-19, non aveva ricevuto alcuna comunicazione e depositava le sue memorie difensive, già precedentemente trasmesse nei modi e nei tempi previsti, chiedendo in ogni modo il suo proscioglimento; la società FC Massimina invece, nonostante la regolarità della convocazione, nulla faceva pervenire.

Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati come segue:

- Ammenda di 600,00 euro nonché penalizzazione di punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2020/2021;
- Inibizione a carico del sig. Aldo Caffarelli per mesi 1 (uno).

Il Tribunale Federale Territoriale, valutati gli atti del fascicolo, ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte, non riscontra dagli atti del fascicolo elementi sufficienti e validi che possano portare ad un proscioglimento dei deferiti ma ritiene, invece, di poter lievemente rivisitare l'entità delle richieste di sanzione avanzate dalla Procura, per parametrarle a fatti e situazioni analoghe.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, pertanto, di comminare al sig. Cafarelli Aldo l'inibizione per 15 giorni ed alla società A.S.D. FC Massimina l'ammenda di euro 200,00 e la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2020/2021.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: CESARE COLETTA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

98) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RAINALDI CARLO, A.E. APPARTENENTE ALLA SEZIONE A.I.A. DI TIVOLI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART.4 DEL C.G.S. VIGENTE, IN RELAZIONE ALL'ART.40 DEL REGOLAMENTO A.I.A.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.11 del 17/07/2020

La Procura Federale ha proceduto alle indagini scaturenti dalla deliberazione del Giudice Sportivo del C.R. Lazio pubblicata con C.U. 113 del 16.01.2020; ha, quindi, ascoltato alcuni dei tesserati presenti all'incontro "Pro Calcio Cecchina – Falaschelavinio", disputata in data 11.01.2020 e valevole per il Campionato Allievi Regionali Fascia B Girone C.

Alla luce delle risultanze, ha ritenuto che il sig. Carlo Rainaldi, Direttore di Gara, al 23° del secondo tempo della suindicata partita, in occasione del compimento di un'azione fallosa, avrebbe preso il giovane calciatore che aveva commesso il fallo per la maglia, con entrambi le mani all'altezza del collo, trattenendolo e stratonandolo.

Per tali motivi, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Carlo Rainaldi della violazione dell'art. 4 C.G.S. in relazione all'art.40 del Regolamento AIA.

All'udienza del 16.7.2020 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Maurizio Gentile nonché personalmente il deferito, assistito dall'avv. Laura Panzarino, e il rappresentante AIA Gianluigi Tizzano.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito da sanzionare, conseguentemente, con 6 mesi di sospensione.

Il deferito, personalmente, rilevava che la propria azione, compiuta solo con una mano e tirando esclusivamente la maglietta, era stata compiuta al solo fine di evitare che il calciatore del Falaschelavinio aggredisse un avversario; deduceva, peraltro, che tale condotta sarebbe durata solo pochi secondi in quanto i dirigenti della squadra del calciatore entravano immediatamente in campo e che il calciatore in questione, pur di giovane età, fosse molto alto e strutturato fisicamente.

L'avv. Panzarino reiterava le difese e concludeva chiedendo il proscioglimento.

Il rappresentante AIA deduceva come i ragazzi partecipanti al campionato in oggetto fossero formati fisicamente e molto competitivi, giocando quindi partite complesse e difficili da arbitrare.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, rileva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, il deferito merita di essere sanzionato.

Al netto di alcune difformità tra l'ipotesi accusatoria e la ricostruzione difensiva, risulta pacifico che il sig. Rainaldi abbia trattenuto il calciatore del Falaschelavinio per la maglia al fine di evitare che aggredisse un avversario: la dinamica, quindi, comporta necessariamente uno stratonamento, attesi i rispettivi movimenti dei soggetti coinvolti.

Tali fatti emergono nitorei dalle deduzioni rese in udienza e dall'apparato documentale prodotto dalla Procura Federale.

Il comportamento dell'arbitro, quindi, pur se connotato dall'intenzione lodevole di evitare uno scontro fisico, ha però ecceduto quelli che sono i suoi compiti e doveri regolamentari, risultando in violazione dei precetti di lealtà, correttezza, probità e rettitudine.

Per di più, avendo agito con una condotta spropositata e aggressiva nei confronti di un calciatore quindicenne, ha rischiato di accendere delle reazioni tra i presenti che potevano sortire effetti molto gravi.

Per quanto attiene la quantificazione della sanzione, le richieste avanzate dall'Organo requirente appaiono eccessive, tenendo conto sia dell'effettivo svolgersi dei fatti sia delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 CGS, avendo il deferito agito per evitare un'aggressione a minorenne: egli pertanto andrà sanzionato in maniera più lieve.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni regolamentari ascritte e, per l'effetto, di sanzionare il sig. Rainaldi Carlo con la sospensione per 3 mesi.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Cesare Coletta

Publicato in Roma il 24 luglio 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli